



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 novembre 2010 (09.11)
(OR. en)**

15954/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0304 (NLE)**

**ACP 271
PTOM 47
COAFR 386
RELEX 932**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 5 novembre 2010

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione che l'Unione europea dovrà adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE relativamente allo status della Guinea equatoriale nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE riveduto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 619 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.11.2010
COM(2010) 619 definitivo

2010/0304 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la posizione che l'Unione europea dovrà adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE relativamente allo status della Guinea equatoriale nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE riveduto

RELAZIONE

La Guinea equatoriale ha fatto parte sin dall'inizio dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (in appresso "accordo di partenariato ACP-CE").

Il 25 giugno 2005, a Lussemburgo, la Guinea equatoriale ha firmato, insieme ad altri paesi ACP, l'accordo che modifica l'accordo di partenariato ACP-CE (in appresso "accordo ACP-CE riveduto").

Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, l'accordo di partenariato ACP-CE riveduto è entrato in vigore il 1° luglio 2008, previa ratifica della revisione da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, nonché di due terzi dei paesi ACP. L'articolo 93, paragrafo 4, dell'accordo dispone che uno Stato ACP firmatario che non abbia espletato le procedure di ratifica alla data dell'entrata in vigore dell'accordo possa procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a tale data. Scaduto questo termine, lo Stato firmatario è tenuto a seguire la procedura di adesione prevista dall'articolo 94.

Il 12 settembre 2008, la Guinea equatoriale ha depositato lo strumento di ratifica dell'accordo di Cotonou riveduto, con una riserva per quanto concerne l'articolo 11, paragrafo 6, che fa riferimento alla Corte penale internazionale (CPI). Con lettera in data 19 dicembre 2008, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno respinto tale ratifica con riserva. Di conseguenza, la ratifica non è stata ritenuta valida.

Il presidente della Guinea equatoriale, Obiang Nguema, ha annunciato che intendeva depositare entro la data limite stabilita, cioè il 30 giugno 2009, gli strumenti di ratifica dell'accordo di Cotonou riveduto, senza riserva; in un secondo tempo, però, il Parlamento ha comunicato che impedimenti di natura giuridica non gli permettevano di concedere l'autorizzazione sollecitata dall'esecutivo per tale ratifica senza riserva. In seguito, esso non ha più riesaminato la questione.

Con lettera del 21 maggio 2010 indirizzata al segretariato generale del Consiglio dell'UE, il ministro degli Affari esteri della Guinea equatoriale, Pastor Micha Ondo Bile, ha informato l'UE che il suo paese intendeva aderire all'accordo di partenariato ACP-UE riveduto, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 94 dell'accordo. La Guinea equatoriale chiedeva che, in attesa che si concludesse la procedura di adesione, le venisse accordato lo status di osservatore, che le avrebbe consentito di partecipare alle istituzioni congiunte create dall'accordo di partenariato ACP-CE. Tale status le sarebbe stato applicato fintantoché le autorità del paese non fossero state effettivamente in grado di presentare gli strumenti di adesione, vale a dire fino al 30 aprile 2011.

Appare pertanto opportuno che l'Unione europea adotti una posizione favorevole in merito a tale richiesta, che sarà approvata nel quadro di una decisione formale del Consiglio dei ministri congiunto ACP-CE.

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, il Parlamento europeo ne sarà informato.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la proposta di decisione allegata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la posizione che l'Unione europea dovrà adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE relativamente allo status della Guinea equatoriale nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE riveduto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, l'accordo ACP-CE riveduto è entrato in vigore il 1° luglio 2008.
- (2) La Guinea equatoriale, che ha firmato l'accordo ACP-CE riveduto il 25 giugno 2005, ha depositato uno strumento di ratifica con riserva che non è stato accettato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 4, tale ratifica non è valida.
- (3) L'articolo 94 dell'accordo ACP-CE riveduto dispone che ogni domanda di adesione presentata da uno Stato debba esser sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-CE e approvata da quest'ultimo.
- (4) Nel maggio 2010, la Guinea equatoriale ha presentato domanda di adesione ai sensi dell'articolo 94 dell'accordo ACP-CE, unitamente ad una richiesta di concessione dello status di osservatore, che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte previste dall'accordo di partenariato ACP-CE, in attesa che si concluda la procedura di adesione.
- (5) È opportuno approvare la concessione di tale status da parte del Consiglio dei ministri congiunto ACP-CE, applicabile fino al 30 aprile 2011 poiché, entro tale data, la Guinea equatoriale è tenuta a depositare l'atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'UE e il segretariato degli Stati ACP, depositari dell'accordo.
- (6) Il 21 giugno 2010, a Ouagadougou, il Consiglio dei ministri congiunto ACP-CE ha stabilito di incaricare il Comitato degli ambasciatori di prendere una decisione in tal senso, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo.
- (7) È opportuno stabilire, relativamente a tale richiesta, la posizione da adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-CE a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-CE consiste nell'accogliere, conformemente al progetto di decisione allegato, la richiesta di applicazione dello status di osservatore presentata dalla Guinea equatoriale.

Lo status di osservatore durerà fino al 30 aprile 2011. Entro tale data, la Guinea equatoriale dovrà depositare l'atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio.

Eventuali modifiche formali del progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE potranno esser concordate senza che sia necessario modificare l'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Progetto di

Decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE riguardante lo status della Guinea equatoriale nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE riveduto

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato firmato a Cotonou (Benin), il 23 giugno 2000, e riveduto a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 25 giugno 2005 (in appresso "accordo ACP-CE")¹ tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso "ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, in particolare l'articolo 15, paragrafi 3 e 4,

vista la decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'8 marzo 2005, concernente l'adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

- (1) Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, l'accordo ACP-CE riveduto è entrato in vigore il 1° luglio 2008.
- (2) La Guinea equatoriale, che il 25 giugno 2005 ha firmato l'accordo ACP-CE riveduto, ha depositato uno strumento di ratifica con riserva che, con lettera in data 19 dicembre 2008, è stato respinto dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 4, tale ratifica non è stata ritenuta valida.
- (3) L'articolo 94 dell'accordo ACP-CE riveduto dispone che ogni domanda di adesione presentata da uno Stato debba esser sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-CE e approvata da quest'ultimo.
- (4) Nel maggio 2010, la Guinea equatoriale ha presentato domanda di adesione ai sensi dell'articolo 94 dell'accordo ACP-CE, unitamente ad una richiesta di concessione dello status di osservatore, che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte previste dall'accordo di partenariato ACP-CE, in attesa che si concluda la procedura di adesione.
- (5) Lo status di osservatore dovrebbe durare fino al 30 aprile 2011. Entro tale data la Guinea equatoriale è tenuta a depositare l'atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'UE e il segretariato degli Stati ACP, depositari dell'accordo.
- (6) Il 21 giugno 2010, a Ouagadougou, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio dei ministri congiunto ACP-CE ha stabilito di incaricare il Comitato degli ambasciatori ACP-CE di decidere in sua vece,

¹ GU L 209 dell'11.8.2005; GU L 287 del 28.10.2005.

DECIDE:

Articolo 1

Fino al 30 aprile 2011 la Guinea equatoriale beneficerà dello status di osservatore nel quadro dell'accordo di partenariato firmato a Cotonou (Benin), il 23 giugno 2000, e riveduto a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), il 25 giugno 2005, tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro. Entro tale data, la Guinea equatoriale depositerà l'atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'UE e il segretariato degli Stati ACP, depositari dell'accordo.

Articolo 2
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CE
a nome del Consiglio dei ministri ACP-CE
Il Presidente*